Brevi note in ordine agli obblighi di trasparenza ai sensi dell'art. 2-bis, comma 3, d. lgs. n. 33/2013.
Alceste Santuari

L'Ente religioso riconosciuto deve collocarsi nel novero dei soggetti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, comma 3, lett. c.), del d. lgs. n 33/2013, che disciplina gli obblighi di trasparenza in capo alle pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e gli altri enti privati in controllo pubblico?
Le associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato, privi dei requisiti fissati all'art. 2-bis, co. 2, lett. c), del d.lgs. 33/2013 non possono considerarsi del tutto esclusi dall'ambito di applicazione degli obblighi di trasparenza.
Ciò significa che associazioni, fondazioni ed altri enti di diritto privato, indipendentemente dalla ingerenza pubblica nella struttura organizzativa o nel capitale, sono assoggettati agli oneri di trasparenza stabiliti dal d.lgs. 33/2013 limitatamente ai dati e ai documenti inerenti l'attività di pubblico interesse svolta, qualora:
1) abbiano un bilancio superiore a 500.000 euro;
2) svolgano funzioni amministrative, o attività di produzione di beni o servizi a favore delle pubbliche amministrazioni, o di gestione di servizi pubblici.
Nel caso dell'Istituto, occorre comprendere se nella locuzione "gestione di servizi pubblici" possa ricondursi l'erogazione di servizi e prestazioni socio-sanitarie.
Sul punto, l'ANAC, nella risposta 3.18 contenuta nelle "FAQ in materia di trasparenza (sull'applicazione del d.lgs. n. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016 - FAQ in materia di trasparenza (sull'applicazione del d.lgs. n. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016) - sezione aggiornata successivamente alla emanazione del PNA 2019-2021, sottolinea che tra le attività di gestione di servizio pubblico non sono ricomprese le attività di servizio svolte sulla base di una regolazione pubblica (ad esempio in virtù di un'autorizzazione) o di finanziamento parziale (contributi pubblici). Si può ritenere che le attività e le prestazioni gestite ed erogate dall'Istituto rientrino in questa fattispecie atteso che trattasi di attività e prestazioni oggetto di accreditamento istituzionale.
Per queste attività escluse la pubblicità è assicurata dagli obblighi previsti dal d.lgs. 33/2013 in capo alle pubbliche amministrazioni.
Alla luce di quanto sopra espresso, l'Istituto è tenuto ad adempiere a quanto previsto dall'art. 1, commi 125 e 127, legge 124/2017.